

75223/2017  
F5223/017  
F382/018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, 8<sup>a</sup> sezione civile, nella persona dell'avv. Antonio Vecchione, ha pronunciato la seguente:


**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R. G. 75223, anno 2017, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa da:


- URCIUOLO MARCO (nato il 18.03.1976 a Napoli, ivi residente alla Via R. Morghen, 88, C.F. RCLMRC76C18F839C) eletto domicilio in Napoli alla Via Francesco Paolo Michetti n. 1, presso lo studio dell'avv. Domenico Terracino che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;

**-OPPONENTE-**

**CONTRO**

1)  in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n. 14, pec. protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it;


E

2)  (cod. fisc. 80014890638) in persona del Sindaco p.t., con sede in Napoli alla Piazza del Municipio, Palazzo San Giacomo, Napoli;

**-OPPOSTI CONTUMACI-**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:** all'udienza del giorno 04 maggio 2018 la causa veniva posta in decisione e l'opponente concludeva come da verbale di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in opposizione proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ritualmente notificato tramite posta elettronica certificata, in data 20 novembre 2017,  Urciuolo Marco evocava in giudizio innanzi a questo ufficio giudiziario, per l'udienza del giorno 26 febbraio 2018, i convenuti in epigrafe ed esponeva che l'istante, in data 27 ottobre 2017, riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120179027717865/000, da parte dell'agenzia Entrate riscossione per un importo di €. 2.228,96, relative a cartelle di pagamento ed infrazioni al codice della strada mai notificate ed in ogni caso prescritte: che le cartelle di pagamento erano distinte dal n. 07120010426137447000, n. 07120020226300141000, n. 07120030132586044000, n. 071200301179687716000 e n. 07120050042618618000 ed erano relative ad infrazioni al Codice della Strada accertate dal Comune di Napoli: che andava dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento, la prescrizione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81 e la violazione dello Statuto del

R.G. 75233/2017

contribuente. Al giudice adito, l'opponente chiedeva di sospendere il provvedimento impugnato, di dichiarare l'illegittimità di quanto contenuto nell'intimazione di pagamento, di dichiarare l'infondatezza del diritto dell'istituto di riscossione per mancanza di un titolo per procedere ad esecuzione, di annullare le cartelle di pagamento, con vittoria di spese e competenza del giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.

Il giudizio veniva incardinato all'udienza del giorno 26 marzo 2018 nella quale il giudicante

d. [redacted] ne, in persona del legale rappresentante pro tempore, non comparso sebbene ritualmente citati e all'udienza del 04 maggio 2018, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, la causa che veniva posta in decisione.

Giova rilevare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in modo dettagliato, così come disposto dall'art. 132 c.p.c. a seguito della modifica apportata dalla Legge n. 69/09.

Preliminarmente va rilevato che il provvedimento impugnato riguarda crediti derivanti da sanzioni amministrative vantate da un ente pubblico che è stato ritualmente evocato in giudizio, in qualità di ente pubblico creditore.

La richiesta di sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento è stata disattesa per mancanza dei presupposti e, segnatamente del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per procedere alla sospensione del titolo impugnato.

Sempre in via preliminare va rilevata la tempestività dell'opposizione dal momento che con l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione e, pertanto, non è previsto alcun termine di decadenza.

Giova, altresì, considerare che nel giudizio dinanzi al giudice di pace, caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla semplificazione delle forme, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c. che prevede tre elementi necessari e sufficienti per un valido atto di citazione: a) l'indicazione del giudice e delle parti; b) l'esposizione dei fatti e c) l'indicazione dell'oggetto.

L'atto di citazione, così come proposto dall'attore, contiene l'esposizione dei fatti in modo sufficientemente dettagliato, non impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e non preclude alle parti convenute la possibilità di esplicitare pienamente la propria difesa e, pertanto, non può essere dichiarata la nullità. Infatti, l'atto di citazione deve ritenersi nullo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I, 30/04/2005, n.9025 e Cass. civ., sez. III, 04/06/2002 n. 8074).

L'opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., è quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua efficacia, della contestazione del credito risultante dal titolo e della esercitabilità dell'azione esecutiva (Cass. civ., Sez. III, 30/05/1995, n. 6072).

L'opposizione può essere diretta anche contro la cartella esattoriale la cui notifica costituisce il primo atto idoneo a porre l'interessato in grado di esercitare il suo diritto di difesa, recuperando in tale sede il momento di garanzia costituito dall'opposizione all'atto di cui egli non ha avuto

conoscenza, sicchè costui è ammesso a contestare l'addebito sia sotto i profili attinenti alla pretesa punitiva, sia sotto quelli inerenti alla legittimità del procedimento (Cass. civ., Sez. III, 29/10/1990, n. 12192).

L'opposizione avverso la procedura di riscossione, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo o al fine di far valere vizi formali dei singoli atti del procedimento di esecuzione non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della L. 689 del 1981, bensì l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo oppure l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. SS. UU. Civ., 13.07.00 n. 489 e Cass. civ., Sez. I, 26/10/2004, n. 20775).

In merito all'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., la Corte di Appello di Palermo (sentenza n. 535/2017 pubbl. il 07/07/2017) ha precisato che *"l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile altrimenti senza l'intervento del giudice"* e che *"esso presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto"* (cfr Cass. Sez. I, Sentenza n. 22724 del 04/10/2013).

Va, in ogni caso, dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione dal momento che la Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 12244 e depositata il 27 maggio 2009, ha stabilito che la sollecitazione al pagamento è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente.

La competenza del giudice si determina, quindi, con riferimento al contenuto sostanziale della domanda (petitum e causa petendi).

Nel giudizio che ci occupa l'attore ha impugnato, come da intimazione di pagamento, distinta dal n. 07120179027717865/000 ed emessa in data 12 luglio 2017 dal [redacted], le cartelle di pagamento n. 07120010426137447000, n. 07120020226300171230, n. 07120030132586044000, n. 071200301179687716000 e n. 07120050042618618000, per un importo complessivo di € 2.000,00 circa e relative ad infrazioni al Codice della Strada accertate dal Comune di Napoli; che andava dichiarata la

Occorre considerare che deve essere dichiarata legittima l'impugnazione promossa avverso la cartella di pagamento contenuta nell'estratto di ruolo qualora l'impugnazione sia finalizzata a far valere l'invalidità di una cartella di pagamento non notificata e, in caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, l'opposizione può essere dichiarata inammissibile (Cass. Civ. Sez. 3 n. 22946/2016 e Cass. Civ. Sez. 3 n. 20618/2016).



Nel caso di specie, contravvenendo anche a precedenti, giudicati, deve essere presa in considerazione una recente pronuncia della Cassazione secondo la quale il giudice è tenuto ad accertare ed eventualmente dichiarare la prescrizione anche in caso di rituale notifica della cartella esattoriale considerata, altresì che "la cartella di pagamento avendo natura di atto amministrativo è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato" (Cass. Civ. Ord. Sez. 6 n. 10809, anno 2017, relatore Fernandes).

[L'Assessor della P.A. non ha fornito la prova della notifica della cartella di pagamento e, infatti, non è stata esibita la relata di notifica dell'atto impugnato e, quindi, manca un titolo idoneo per procedere ad esecuzione forzata. La mancata produzione di atti da parte dell'istituto di riscossione non consente di statuire sull'esistenza del titolo esecutivo, sulla regolarità del ruolo esattoriale né sulle altre richieste dell'opponente.

Va, in ogni caso, dichiarata la prescrizione del credito. Infatti, come emerge dall'estratto di ruolo le cartelle di pagamento sarebbero state notificate in un periodo compreso tra il 19 dicembre 2002 e il 17 dicembre 2005 ma non risultano effettuati, dall'istituto di riscossione, ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

La prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma dovuta si compie a seguito del decorso del quinquennio, di cui all'art. 28 della L. 689/81, a far data da un termine iniziale, costituito dalla data dell'infrazione stessa, ove non risultino successivi atti interruttivi ex art. 2943 c.c., come la notifica degli estremi della violazione ex art. 14 della L. 689/81, fino ad un termine finale, rappresentato dalla data in cui la P.A. ha in seguito fatto valere il suo diritto alla riscossione con un atto del procedimento, ritualmente portato a conoscenza dell'opponente.

Occorre, pertanto, considerare che la prescrizione si interrompe, a norma dell'art. 2943 del c.c., con decorrenza di un nuovo termine quinquennale con la notifica di ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e, pertanto, non può essere ritenuto rilevante ed idoneo ad interrompere la prescrizione l'estratto di ruolo o un semplice sollecito di pagamento. Tale principio trova conferma in una pronuncia del Tribunale di Napoli il quale ha ritenuto che "il diritto di credito di cui alle cartelle esattoriali si estingue per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui al richiamato art. 3, comma 9, lett. b) della L. n. 335/95" (Tribunale Napoli, dr.ssa Urzini, sentenza del 15 febbraio 2011) ed anche i giudici della Suprema Corte hanno ribadito l'orientamento favorevole al contribuente stabilendo che, in caso di notifica della cartella esattoriale, opera la prescrizione quinquennale (Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 08/10/2015 n. 20213). Inoltre, in caso di regolare notifica delle cartelle di pagamento, impugnate tramite l'estratto di ruolo, il giudice di merito deve esaminare l'eccezione di prescrizione (Cass. Civ. sent. n. 29174 e n. 29179 del 06 dicembre 2017).

Va, quindi, accolta l'opposizione proposta con annullamento delle cartelle di pagamento n. 07120010426137447000, n. 07120020226300141000, n. 07120030132586044000, n. 071200301179687716000 e n. 07120050042618618000, e delle relative iscrizioni a ruolo esattoriale di cui all'intimazione di pagamento n. 07120179027717865/000.



Occorre considerare che l'istituto di riscossione ha legittimazione passiva solo se l'impugnazione concerne i vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi del ricorso attingano alla debenza della somma (Cass. civ., Sez. V, 12/07/2005, n. 14669). Giova, altresì, rilevare che alcuna responsabilità può essere ascritta all'ente pubblico creditore il quale si è limitato alla trasmissione dei ruoli esattoriali all'istituto di riscossione e, pertanto, all'accoglimento dell'opposizione, con annullamento delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli esattoriali, segue la condanna della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese del giudizio.

Le spese processuali, in considerazione della peculiarità e semplicità delle questioni trattate tenuto conto della riduzione per assenza di questioni di fatto diritto e considerati i criteri di cui al D.M. 55/14, vengono liquidate, ex art. 91, comma quarto, c.p.c., come da dispositivo e delle stesse va disposta la distrazione, ex art. 93 c.p.c. a favore di un solo procuratore costituito, considerato che il compenso viene determinato per le prestazioni effettivamente eseguite e tra i codifensori vi possono essere accordi in merito alla ripartizione delle spettanze professionali.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Napoli, sezione civile 8<sup>a</sup>, avv. Antonio Vecchione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:

- 1) del [redacted], in persona del legale rappresentante temporaneo, e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prof. [redacted], non comparsi sebbene ritualmente citati;
- 2) accoglie l'opposizione proposta ed annulla le cartelle di pagamento n. 07120010426137447000, n. 07120020226300141000, n. 07120030132536044000, n. 071200301179687716000 e n. 07120050042618618000, e le relative iscrizioni a ruolo esattoriale di cui all'intimazione di pagamento n. 07120179027717865/000;
- 3) condanna [redacted] al pagamento delle competenze professionali del giudizio che si liquidano in complessivi euro 620,00, di cui euro 160,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Domenico Terracino dichiaratosi anticipatario.

Sentenza esecutiva per legge ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Napoli in data 11 giugno 2018

Il Giudice Di Pace  
Avv. Antonio Vecchione

18.6.2018